

CAMERA DEI DEPUTATI N. 762

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUSETTI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, TASSONE,
CILIBERTI, FRONZA CREPAZ, CASILLI**

Norme concernenti la difesa nazionale
ed il servizio militare obbligatorio

Presentata il 15 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGI! — I profondi cambiamenti che hanno caratterizzato l'intero panorama internazionale sia sul versante politico che su quello strategico-militare inducono ad un profondo ripensamento dello strumento militare in Europa ed in Italia.

Sul piano istituzionale dovranno comunque rimanere inalterati i compiti delle Forze armate per garantire la nostra libertà, la nostra integrità territoriale, il nostro ordinamento costituzionale ed il concorso alla protezione civile del nostro Paese e di altri paesi colpiti da calamità naturali.

Sul piano più prettamente tecnico occorre sottolineare, come già emerge dai contenuti della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che il tipo di reclutamento delle Forze armate dovrà rimanere misto.

L'apporto della leva, in relazione, anche al nuovo « Modello di difesa », deve consentire al nostro Paese di mantenere inalterato il principio di difesa popolare. L'apporto del volontariato consente il mantenimento di questo regime misto.

Sia la leva obbligatoria che il volontariato dovranno essere verificati in relazione al calo demografico, alle disponibilità di bilancio e, soprattutto, alla conseguenza dei negoziati sulla stabilità convenzionale in Europa.

Sul piano strutturale, infine, vi è il problema della condizione militare. L'insoddisfazione verso il servizio militare di leva prende forma, molto spesso, nei confronti del modo con cui questo viene effettuato.

I suicidi nelle caserme, le difficoltà di rapporti orizzontali e verticali, la sensa-

zione di inutilità del servizio militare rappresentano gli elementi più evidenti di questa insoddisfazione.

Si rende quindi necessario, nell'ambito di un progetto di ristrutturazione della difesa nazionale, alla luce del mutato quadro mondiale, puntare ad un miglioramento delle condizioni dei coscritti e dei volontari.

Il volontariato professionale globale, in campo militare, è stato adottato nei paesi le cui Forze armate hanno sostanzialmente la fisionomia di corpi di spedizione come la Gran Bretagna e gli USA, e non potrà quindi essere una prospettiva per un paese come l'Italia.

Certamente per scelte demagogiche e strumentali si potrà proporre l'abolizione o quasi (come ad esempio l'eccessiva riduzione della durata) del servizio di leva obbligatorio, ma non si aiuterebbe il Paese a crescere e maturare democraticamente.

La struttura militare quindi dovrà conservare una spiccata rappresentatività popolare e dovrà basarsi su giovani in servizio di leva obbligatorio e su volontari a ferma prolungata nel quantitativo massimo fissato dall'articolo 34 della già citata legge n. 958 del 1986.

Fino ad oggi il reclutamento volontario non ha avuto molta fortuna. Le ragioni sono molteplici. Si va dalla scarsa informazione che viene data ai giovani della ferma di leva prolungata fino alla insufficienza degli incentivi forniti a tale tipo di volontari. Ma evidentemente non bastano gli incentivi economici per attirare i giovani ad arruolarsi nelle Forze armate.

Una seria campagna di reclutamento non può basarsi solo su temi economici o di carriera. Vi sono oggi problemi di qualità, di specializzazione e di qualificazione delle Forze armate.

Questa è la direzione verso cui si muove la presente proposta di legge, cercando di ridurre la disaffezione dei giovani rispetto al servizio di leva rimotivandoli e cercando di evitare che le Forze armate costituiscano una mera collocazione occupazionale per i giovani del sud e delle isole.

Vi sono quindi nell'articolato (composto da 8 articoli complessivamente) alcuni principi da ribadire, proprio alle soglie del terzo millennio, ed alcune novità strutturali da introdurre nel nostro ordinamento:

le Forze armate, come recita l'articolo 1, devono essere al servizio della Repubblica per la tutela dell'integrità nazionale e devono informarsi ai principi della nostra carta costituzionale;

tutti i cittadini (articolo 2) devono effettuare obbligatoriamente un servizio (militare o civile) per la difesa della Patria;

la durata della ferma di leva, come recita l'articolo 3, è fissata in otto mesi, compatibilmente con i contenuti del trattato sulle Forze armate convenzionali in Europa;

per l'assolvimento dei compiti assegnati dalle leggi vigenti, le Forze armate dovranno necessariamente disporre di una componente operativa sin dal tempo di pace e di cospicue riserve istruite da richiamare all'emergenza (articoli 4 e 6);

diviene poi importante incentivare le adesioni al volontariato, riservando a coloro che concludono senza demerito la ferma contratta, la metà dei posti messi a concorso per l'arruolamento a carattere continuativo nei Corpi dello Stato, nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni ed il venti per cento delle assunzioni periodiche nel settore produttivo nazionale (articolo 5);

gli articoli 7 e 8 trattano rispettivamente delle licenze e delle norme di attuazione della legge.

Questa proposta di legge non esaurisce certamente i problemi, anche quotidiani, della leva o i problemi più complessivi della difesa nazionale, ma si inserisce nel dibattito politico parlamentare degli anni novanta con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Forze armate e popolazione, di rimotivare i giovani al servizio di leva anche sul piano etico e di rilanciare il concetto di difesa nazionale secondo l'evoluzione del panorama internazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme di principio).

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica e si conformano nella organizzazione e nella attività ai principi costituzionali.

2. Nell'ambito della difesa nazionale, esse assolvono il compito preminente di assicurare la difesa della Patria. Le Forze armate concorrono alla tutela delle libere istituzioni e al bene dell'intera comunità nazionale nei casi di pubbliche calamità. Lo strumento militare deve essere qualitativamente e quantitativamente idoneo a fronteggiare le minacce all'integrità nazionale.

ART. 2.

(Servizio di leva obbligatorio).

1. L'obbligo costituzionale della difesa della Patria è assolto da tutti i cittadini mediante la prestazione di un servizio obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

2. I giovani idonei prestano un servizio militare nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, fatta salva la facoltà di prestare il servizio civile per coloro che hanno avuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi delle leggi vigenti in materia.

ART. 3.

(Durata del servizio).

1. La durata della ferma di leva, prevista dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è

fissata in otto mesi, in conformità con le disposizioni del trattato sulle Forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, reso esecutivo con legge 21 dicembre 1991, n. 403. Il servizio civile sostitutivo è di pari durata, fatto salvo un periodo aggiuntivo di tre mesi, destinato alla formazione.

ART. 4.

(Ferma di leva prolungata).

1. Il servizio militare obbligatorio nelle Forze armate può essere assolto anche mediante la ferma di leva prolungata, biennale o triennale, prevista dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il numero dei cittadini che può essere ammesso alla ferma volontaria è determinato in funzione della necessità di garantire elevato livello di operatività delle unità e di disporre di un adeguato numero di riserve istruite.

3. Al personale di cui al comma 1 è attribuita altresì una paga uguale a quella percepita, nel tempo, dagli ausiliari che assolvono, nei Corpi armati dello Stato, l'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

ART. 5.

(Riserve di posti).

1. A modifica di quanto fissato dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la percentuale dei posti riservata ai militari in ferma prolungata è elevata al 50 per cento.

2. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 4, che ha concluso senza demerito la ferma contratta, è riservata la metà dei posti a concorso nelle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni ed il 20 per cento dei posti nelle aziende ed industrie pubbliche e private che stipulano contratti con le amministrazioni dello Stato.

ART. 6.

(Norme per la mobilitazione).

1. La eventuale mobilitazione popolare in difesa della Patria è pianificata dai Ministeri competenti ed è definita e coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La verifica delle modalità di attuazione della mobilitazione è stabilita con decreto dei Ministri competenti.

3. I richiami per esigenze addestrative e di mobilitazione sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I cittadini interessati hanno l'obbligo di presentarsi nei luoghi e nei termini di tempo previsti, anche se il decreto di richiamo non è stato ancora pubblicato.

ART. 7.

(Licenze).

1. La normativa vigente in materia di licenze per il personale militare si applica ai militari di leva, ai militari in ferma di leva prolungata ed ai cittadini che svolgono il servizio civile sostitutivo.

ART. 8.

(Norme di attuazione).

1. I Ministri competenti sono autorizzati ad emanare le norme di attuazione della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 1, continuano ad essere applicate le norme attualmente in vigore.